



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Livorno

Ordinanza n. (vedasi registrazione in alto) / 2026

Argomento: Comune di Pisa – Lavori per l'immersione in mare di massi da cava terrestre al fine della rifioritura delle scogliere della “Cella Milano” a confine tra Marina di Pisa e Tirrenia in comune di Pisa.

Committente: Comune di Pisa.

Ditta esecutrice dei lavori: Soc. Vanni Pierino srl Sede legale Via Circonvallazione n.39
Cecina (LI)

Direttore lavori: Ing. Leonardo LOTTINI;

Periodo: (data emissione Ordinanza) – 31.10.2026

Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno:

- VISTA l'istanza della Soc. Vanni Pierino srl (esecutrice dei lavori) acquisita al protocollo n. 107856 in data 07 luglio 2026, con la quale è stata richiesta l'emanazione di un'ordinanza di polizia marittima in relazione ai lavori per l'immersione in mare di massi da cava terrestre al fine della rifioritura delle scogliere della “Cella Milano” a confine tra Marina di Pisa e Tirrenia in comune di Pisa;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n.12633 datato 10 giugno 2026 con il quale la Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ha autorizzato i lavori per l'immersione in mare di massi da cava terrestre al fine della rifioritura delle scogliere della “Cella Milano” a confine tra Marina di Pisa e Tirrenia in comune di Pisa il cui termine per la conclusione di tutte le operazioni è fissato al 31/10/2026;
- VISTO il Nulla Osta espresso in data 12 maggio 2026 dal Comune di Pisa ai soli fini di gestione del demanio marittimo per la manutenzione delle scogliere emerse componenti la “Cella Milano” al confine fra Marina di Pisa e Tirrenia (PI);
- VISTA la determina n. 876 del 23/06/2026 con la quale il Comune di Pisa ha approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione opere di difesa della costa”;
- VISTA il nulla osta datato 15 luglio. espresso dal Comando Marina Militare Marina Nord ai fini militari marittimi;
- VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Locale Marittimo di Marina di Pisa espresso in data 16 luglio 2026;
- VISTI gli atti d'ufficio;

VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) rese esecutive con la Legge 21/12/1977 n. 1085;

VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dai lavori in argomento

RENDE NOTO

A partire dal (data di emissione dell'Ordinanza) al 31 ottobre 2026 (estremi inclusi), la Società Vanni Pierino srl, in premessa indicata, effettuerà, in ore diurne, un'attività di immersione in mare di massi da cava terrestre al fine della rifioritura delle scogliere della "Cella Milano" a confine tra Marina di Pisa e Tirrenia in comune di Pisa.

I lavori marittimi saranno eseguiti dai seguenti mezzi navali:

- M/Pontone MALISO' iscritto al n.454 dei R.N.M.G. di Cecina
- R/re MARTE iscritto al n. 4LI267 dei R.N.M.G. di Marina di Pisa
- R/re ANGELINA I iscritto al n. 10125 dei R.N.M.G. di Livorno
- R/re PETER PAN iscritto al n. 3903 dei R.N.M.G. di Viareggio

nello specchio acqueo individuato dalle seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84):

VERTICE	COORDINATE	WGS 84
A	LON	10°17'1.603"E
	LAT	43°38'23.249"N
B	LON	10°16'57.611"E
	LAT	43°38'41.321"N
C	LON	10°17'3.119"E
	LAT	43°38'41.962"N
D	LON	10°17'7.111"E
	LAT	43°38'23.891"N

ORDINA

Art. 1 - Divieti

Nel periodo e nello specchio acqueo di cui al rende noto, meglio individuato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è interdetta qualsiasi attività subacquea e di superficie non connessa all'esecuzione delle operazioni in parola.

Sarà cura della Società, nei giorni in cui verranno effettuate le operazioni, segnalare opportunamente la posizione dei mezzi nautici e del personale operante, nonché dello specchio acqueo interessato dall'intervento.

Art. 2 – Disposizioni generali

Le unità in navigazione, qualora in prossimità dello specchio acqueo interessato dalle operazioni, dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo operante, adottando le precauzioni del caso atte a scongiurare potenziali situazioni di pericolo, ovvero per evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

I divieti di cui all'art. 1 non si applicano alle unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco o delle Autorità dello Stato e locali in ragione dei relativi compiti d'istituto.

Art. 3 - Obblighi in capo alla Società committente ed esecutrice dei lavori

Il Direttore dei lavori dovrà:

- a) assicurare che i lavori siano effettuati esclusivamente in orario diurno, con condizioni meteo marine favorevoli;
- b) verificare, prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa, che lo specchio acqueo interessato dai lavori sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- c) comunicare a questa Capitaneria di porto ogni situazione di pericolo o evento straordinario che possa insorgere durante l'effettuazione dei lavori;
- d) interrompere immediatamente le operazioni qualora sia ritenuto necessario in relazione a esigenze connesse alla sicurezza della navigazione;
- e) al termine di ciascuna giornata lavorativa, assicurare la rimozione di ogni apparecchiatura che possa costituire ostacolo per la navigazione;
- f) segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell'ambiente marino riscontrato e/o connesso all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- g) informare tempestivamente l'Autorità Marittima di ogni notizia di interesse ai fini della sicurezza della navigazione;
- h) comunicare immediatamente l'eventuale rinvenimento di ordigni e/o residui bellici, sospendendo nel contempo i lavori di cui trattasi;
- i) verificare che lo specchio acqueo interessato dall'attività sia delimitato e segnalato.

Art. 4 - Sanzioni

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera la Società committente dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli artt. 1112 e 1231 del Codice della Navigazione, come pure a norma del Decreto Legislativo n. 171/05 e successive modifiche e integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno.

Livorno, li *data della firma digitale*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

CA (CP) Giovanni CANU

"Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgvo n. 82/2005 art.21"

Allegato

Lavori per l'immersione in mare di massi da cava terrestre al fine della rifioritura delle scogliere della "Cella Milano" a confine tra Marina di Pisa e Tirrenia in comune di Pisa.

